

**AREA TECNICA**

**DETERMINA N°10 DEL 02/02/2018**

OGGETTO

Ammissibilità Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'I.A.C.P. della Provincia di Siracusa per gli anni 2016-2017 relativi alla Zona A ed al terzo contratto applicativo n. 212/I del 30/03/2017. CIG derivato: 7019742A58.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Premesso

- che con determina dirigenziale n. 65 del 07/12/2015 è stato approvato il progetto dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'IACP per gli anni 2016-2017 da realizzare mediante un accordo quadro di durata biennale suddiviso in quattro lotti funzionali, uno per ognuna delle zone in cui è stato suddiviso il patrimonio immobiliare dell'Ente;
- che l'importo complessivo dell'accordo quadro è pari ad € 1.140.000,00 oltre iva 10%;
- che nella suddetta determina si è stabilito che gli impegni di spesa per la realizzazione dei lavori sarebbero stati adottati, con apposito atto deliberativo, prima della stipula dei contratti applicativi discendenti dagli accordi quadro per ciascun lotto funzionale;
- che con determina dirigenziale n. 26 del 04/04/2016 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del primo lotto funzionale dell'accordo quadro, relativo alla Zona A del patrimonio immobiliare dell'Ente, alla ditta Restauri edili di Russo Nunzio con sede in Via Salita Nicola 63/B Maletto (CT), che ha offerto il ribasso del 11,9588%;
- che con la suddetta ditta è stato stipulato l'accordo quadro rep. n. 173/I del 09/05/2016;
- che il terzo contratto applicativo discendente dall'accordo quadro dell'importo netto di € 85.000,00 è stato stipulato con la suddetta ditta il 30/03/2017 n. rep. 212/I;
- che il 03/04/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- che i lavori sono stati ultimati il 25/09/2017;
- che in data 18/12/2017 la Direzione lavori ha emesso lo stato finale dei lavori che ammonta a netti € 84.995,83;
- che in data 18/12/2017 la Direzione lavori ha emesso la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare esecuzione;
- che tutti gli atti contabili, compreso lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati firmati dall'Impresa senza riserva alcuna;
- che in sostituzione degli avvisi ad opponendum è stata rilasciata una dichiarazione attestante che non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che per i lavori in questione l'impresa non ha fatto deleghe né procure o cessioni di credito a favore di terzi né è pervenuto alcun atto impeditivo di pagamento da parte di terzi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto e dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
- che è stata accertata la regolarità contributiva dell'impresa tramite l'emissione del DURC;

- che detraendo gli acconti ricevuti pari ad € 84.570,00 risulta un credito dell'impresa di € 425,83.

Tutto ciò premesso

#### DETERMINA N. 10/2018

- di considerare ammissibile, ai sensi dell'art. 234 comma 2 del D.P.R. 207/2010, il Certificato di regolare esecuzione dei lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell'I.A.C.P. della Provincia di Siracusa per gli anni 2016 - 2017 relativi alla Zona A ed al terzo contratto applicativo n. 212/I del 30/03/2017, per un importo finale netto € 84.995,83;
- di corrispondere all'impresa Restauri edili di Russo Nunzio il credito netto di € 425,83 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, previo rilascio di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 124 comma 3 e dell'art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
- di considerare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010, il suddetto Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione, senza necessità di ulteriore atto deliberativo, salvo che nel corso di tale periodo, si evidenzino difformità e vizi di costruzione che l'impresa non provveda ad eliminare tempestivamente;
- di stabilire che, ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010, entro il suddetto periodo di due anni dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, questo IACP ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

F.to Ing. Carmelo Uccello